

TRIBUNALE DI SASSARI

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- rilevato che nell'ufficio sono pendenti numerosi processi esecutivi di risalente iscrizione;
- ritenuto che sia necessario adottare misure atte ad accelerare la fase di liquidazione dei beni pignorati in tutte le procedure delegate il cui anno di iscrizione sia anteriore all'anno 2015, compreso;
- ritenuto, pertanto, di dover modificare l'ordinanza di vendita e di dover dare istruzioni specifiche al professionista delegato nei termini di cui in motivazione;

P.Q.M.

visto l'art. 591 c.p.c.:

- il delegato dovrà svolgere ogni anno, salvo che il processo non sia sospeso per legge o per provvedimento del giudice, almeno 4 tentativi di vendita;
- il prezzo base tra un tentativo e l'altro dovrà essere sempre e necessariamente del 25% in meno fino al quarto tentativo e dovrà essere necessariamente del 50% dal quinto tentativo. Il delegato procederà al ribasso del 25% o del 50% a seconda di quanti tentativi siano già stati effettuati in precedenza a partire dalla prossima vendita che sarà fissata.

Si dispone che a cura della Cancelleria il presente provvedimento venga depositato in tutti i procedimenti delegati che siano stati iscritti nell'anno 2015 e negli anni precedenti.

Sassari, 10 giugno 2021.



Il giudice dell'esecuzione
dott. Francesco De Giorgi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it